

**Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
in caso di servizio militare, servizio civile
o servizio di protezione civile**
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2002¹;
visto il parere del Consiglio federale del 6 novembre 2002²,

decreta:

I

La legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata
come segue:

Titolo

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio
e di maternità

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Ingresso

visti gli articoli 59 capoverso 4⁴, 61 capoverso 4⁵, 116 capoversi 3 e 4, 122 e 123
della Costituzione federale⁶;

...

Titolo prima dell'art. 1

I. Indennità in caso di servizio

¹ FF **2002** 6713

² FF **2002** ...

³ RS **834.1**

⁴ Questa disposizione corrisponde all'art. 34^{ter} cpv. 1 lett. d della Costituzione federale del
29 maggio 1874.

⁵ Questa disposizione corrisponde all'art. 22^{bis} cpv. 6 della Costituzione federale del
29 maggio 1874.

⁶ RS **101**

Art. 2 e 3

Abrogati

Art. 9 rubrica

Indennità di base durante la scuola reclute

Art. 10 Indennità di base durante gli altri servizi

¹ L'indennità giornaliera di base durante i servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio; sono salvi gli importi limite secondo l'articolo 16.

² Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 2.

Art. 11 rubrica, cpv. 1 e 2

Calcolo delle indennità

¹ Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946⁷ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull'AVS»). Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'ufficio federale competente di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.

Art. 13 Assegno per i figli

L'assegno per i figli ammonta per ogni figlio all'8 per cento dell'indennità totale massima.

Art. 16 Importo minimo e massimo

¹ Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale ammonta almeno alle quote seguenti dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 45 per cento per le persone senza figli;
- b. 65 per cento per le persone con un figlio;
- c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.

² Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale ammonta almeno alle quote seguenti dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 20 per cento per le persone senza figli;
- b. 40 per cento per le persone con un figlio;
- c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

³ L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.

⁴ L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1 e 2.

⁵ L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagato, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale.

Art. 16a cpv.1

¹ L'indennità totale massima ammonta a 215 franchi (= stato di 1946 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica) al giorno.

Titolo prima dell'art. 16b (nuovo)

IIIa. Indennità in caso di maternità

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

IIIa. Indennità in caso di maternità e di adozione

Art. 16b (nuovo) Aveni diritto all'indennità

¹ Hanno diritto a un'indennità di maternità le donne che al momento del parto sono considerate salariate o indipendenti ai sensi degli articoli 10–12 della legge del 6 ottobre 2000⁸ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e che:

- a. sono state assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS⁹ durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto; e
- b. durante tale periodo hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno tre mesi.

⁸ RS 830.1; RU 2002 3371

⁹ RS 831.10

Minoranza (Stahl, Bortoluzzi, Hassler, Meyer Thérèse)

Art. 16b cpv. 1 (nuovo)

¹ ... (LPGA) o che lavorano nell'azienda del coniuge senza ricevere un salario in contanti e che:

a. ...

² Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o che al momento del parto non sono considerate salariate o indipendenti.

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16b cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} In caso di accoglimento di un bambino in vista di adozione, l'indennità di maternità è versata ai futuri genitori adottivi se al momento dell'accoglimento:

- a. l'adottando non ha ancora compiuto gli otto anni;
- b. l'adottando non è figlio di uno dei coniugi secondo l'articolo 264a capoverso 3 del Codice civile¹⁰; e
- c. la futura madre adottiva o il futuro padre adottivo è considerato salariato o indipendente ai sensi degli articoli 10–12 LPGA e:
 1. è stato assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS per un periodo di almeno nove mesi prima dell'accoglimento dell'adottando,
 2. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno tre mesi, e
 3. è in possesso dell'autorizzazione, provvisoria o definitiva, necessaria per l'accoglimento dell'adottando.

In caso di adozione congiunta o di adozione di più bambini contemporaneamente, i genitori adottivi hanno diritto soltanto a un'indennità. L'indennità è sempre versata alla medesima persona. I coniugi decidono a quale di essi è versata.

Art. 16c (nuovo) Inizio del diritto

¹ Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto.

² In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l'indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16c (nuovo)

¹ Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto, il diritto all'indennità di adozione inizia il giorno dell'accoglimento dell'adottando.

Art. 16d (nuovo) Estinzione del diritto

Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima di tale termine se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore.

Minoranza I (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16d cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹ Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima di tale termine se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore.

² Il diritto all'indennità di adozione si estingue 28 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima di tale termine se l'avente diritto riprende la sua attività lucrativa o muore.

Minoranza II (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16d (nuovo)

Il diritto all'indennità si estingue 112 giorni ...

Art. 16e (nuovo) Importo e calcolo delle indennità

¹ L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

² L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16e cpv. 1 (nuovo)

¹ L'indennità di maternità e l'indennità di adozione sono versate sotto forma di indennità giornaliera.

Art. 16f (nuovo) Importo massimo

¹ L'indennità di maternità ammonta al massimo a 172 franchi (= stato di 1946 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica) al giorno. L'articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.

² L'indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16f (nuovo)

¹ L'indennità di maternità e l'indennità di adozione ammontano al massimo a 172 franchi (= stato di 1946 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica) al giorno. L'articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.

² Le indennità sono ridotte nella misura in cui superano l'importo massimo secondo il capoverso 1.

Art. 16g (nuovo) Priorità dell'indennità di maternità

¹ L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti indennità giornalieri:

- a. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell'assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità maternità vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù della legge del 25 giugno 1982¹¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione, della legge federale del 19 giugno 1959¹² su l'assicurazione per l'invalidità, della legge federale del 18 marzo 1994¹³ sull'assicurazione malattie, della legge federale del 19 giugno 1992¹⁴ sull'assicurazione militare o della legge federale del 20 marzo 1981¹⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente.

¹¹ RS 837.0

¹² RS 831.20

¹³ RS 832.10

¹⁴ RS 833.1

¹⁵ RS 832.20

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16g (nuovo) Priorità dell'indennità di maternità e dell'indennità di adozione

¹ L'indennità di maternità e l'indennità di adozione escludono ...

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità maternità o all'indennità di adozione vi era un diritto a un'indennità giornaliera ...

Art. 16h (nuovo) Rapporto con il diritto cantonale e con il diritto privato

¹ A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità o un'indennità di adozione più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi particolari per il finanziamento di tali misure.

² A complemento della presente legge gli accordi di diritto privato possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore.

Art. 17 cpv. 1

¹ L'avente diritto fa valere il suo diritto all'indennità presso la cassa di compensazione competente. Se non esercita tale diritto, hanno veste per agire in sua vece:

- a. i congiunti dell'avente diritto, se egli non adempie verso di essi gli obblighi di mantenimento o di assistenza;
- b. il datore di lavoro che versa un salario o uno stipendio all'avente diritto durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.

Art. 19 cpv. 2-4

² L'indennità è pagata all'avente diritto, ad eccezione dei seguenti casi:

- a. su richiesta dell'avente diritto, l'indennità è pagata ai congiunti;
- b. se l'avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi, anche se non dipendono dall'assistenza pubblica o privata, o ai loro rappresentanti legali, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPG¹⁶.

³ L'indennità è pagata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell'inizio del diritto esercitavano un'attività dipendente ricevono l'indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.

⁴ L'indennità è pagata soltanto se l'interessato fa valere la sua pretesa conformemente alle prescrizioni legali e prova che sono soddisfatte le relative condizioni.

¹⁶ RS 830.1; RU 2002 3371

Art. 19a cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'indennità di perdita di guadagno in caso di servizio e di maternità;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

^{1bis} I contributi sono assunti per metà dall'avente diritto e per metà dal Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952¹⁷ sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 19a cpv. 1 lett. c

¹ Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- c. all'indennità di perdita di guadagno in caso di servizio, di maternità e di adozione;

Art. 20 rubrica e cpv. 1 e 2

Prescrizione e compensazione

¹ In deroga all'articolo 24 LPG¹⁸ il diritto alle prestazioni non pagate si estingue, in caso di servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione e, in caso di maternità, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di cui all'articolo 16d.

² I crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge sull'AVS¹⁹ e dalla legge federale del 20 giugno 1952²⁰ sugli assegni familiari nell'agricoltura, possono essere compensati con le indennità dovute in virtù della presente legge.

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 20 cpv. 1

¹ ... e, in caso di maternità o di adozione, cinque anni ...

¹⁷ RS 836.1

¹⁸ RS 830.1; RU 2002 3371

¹⁹ RS 831.10

²⁰ RS 836.1

II

Disposizioni transitorie della modifica del ...

1. Indennità in caso di servizio

¹ Le nuove disposizioni si applicano a tutti i giorni di servizio prestati dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

² Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell'entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente alla stessa, si applicano esclusivamente le aliquote delle prestazioni nuove. Sono determinanti i giorni di servizio attestati dal contabile.

2. Indennità in caso di maternità

Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall'entrata in vigore e soltanto per il periodo restante del congedo di maternità secondo l'articolo 16d.

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Indennità in caso di maternità e di adozione

Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 112 giorni, rispettivamente l'accoglimento dell'adottando durante i 28 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia ...

III

Il diritto vigente è modificato secondo l'allegato qui annesso.

IV

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Diritto vigente: modifica

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni²¹

Art. 324a cpv. 3

³ Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.

Art. 329 titolo marginale

VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili e congedo di maternità
1. Tempo libero

Art. 329b cpv. 3

³ Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per due mesi al massimo o che ha beneficiato del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952²² sulle indennità di perdita di guadagno.

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

³ ... o che ha beneficiato del congedo di maternità o del congedo di adozione ai sensi della legge ...

Art. 329f (nuovo)

Congedo di maternità

Dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane ai sensi della legge del 25 settembre 1952²³ sulle indennità di perdita di guadagno.

21 RS 220
22 RS 834.1
23 RS 834.1

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli,
Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 329g (nuovo)

Congedo di
adozione

In caso di accoglimento di un bambino in vista di adozione, il lavoratore che beneficia di una prestazione ai sensi della legge del 25 settembre 1952²⁴ sulle indennità di perdita di guadagno ha diritto ad almeno quattro settimane di congedo dopo l'accoglimento dell'adottando.

Art. 362 cpv. 1

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

... articolo 329f (congedo di maternità)

...

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli,
Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

¹ ... di lavoro:

... articolo 329f (congedo di maternità);

... articolo 329g (congedo di adozione);

...

2. Legge federale del 25 giugno 1982²⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 8 cpv. 3

³ Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente continua ad essere valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni²⁶ (CO) oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.

²⁴ RS 834.1

²⁵ RS 831.40

²⁶ RS 220

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

³ ... di continuare a pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni²⁷ (CO) oppure almeno per la durata del congedo di maternità o di adozione giusta gli articoli 329f e 329g CO. L'assicurato può ...

3. Legge federale del 20 marzo 1981²⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 16 cpv. 3

³ L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è assegnata finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952²⁹ sulle indennità di perdita di guadagno.

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

³ ... per l'invalidità oppure all'indennità di maternità o di adozione ai sensi della legge del 25 settembre 1952³⁰ sulle indennità di perdita di guadagno.

4. Legge del 25 giugno 1982³¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 28 cpv. 1^{bis}

Abrogato

5. Legge federale del 20 giugno 1952³² sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 10 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Il diritto agli assegni familiari è mantenuto durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni³³.

27 RS 220
28 RS 832.20
29 RS 834.1
30 RS 834.1
31 RS 837.0
32 RS 836.1
33 RS 220

Minoranza (Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

⁴ Il diritto agli assegni familiari è mantenuto durante il congedo di maternità e durante il congedo di adozione ai sensi degli articoli 329^f e 329^g del Codice delle obbligazioni³⁴.